

III^ C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	LOREDANA	DI MEO	ASS. GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRIPT.

UDIENZA DEL 01.12.2000

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker
Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia
* R O M A *

RINVIO AL 19.12.2000

PRESIDENTE: Allora, facciamo l'appello degli imputati, Bartolucci presente; Ferri? Ferri assente. Melillo? **IMP. MELILLO CORRADO:** presente! **PRESIDENTE:** presente. Tascio? **IMP. TASCIO ZENO:** presente! **PRESIDENTE:** è presente. Pugliese... **AVV. DIF.:** è presente Signor... **IMP. PUGLIESE FRANCESCO:** presente! **PRESIDENTE:** è presente. **AVV. DIF.:** ...chiediamo anzi la revoca della contumacia. **PRESIDENTE:** Alloro? **IMP. ALLORO UMBERTO:** presente! **PRESIDENTE:** è presente. Masci? **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** Masci assente. Notarnicola? Contumace. Bomprezzi? E' assente. Quindi come Difensori quelli presenti, quindi è l'Avvocato Crupi per Bartolucci, poi come Difensori, altri Difensori chi c'è? Abbiamo... **AVV. DIF. MISIANI:** Avvocato Misiani e Avvocato Canovi per il Generale Pugliese, Signor Presidente. **PRESIDENTE:** Avvocato Nigro per Masci. **AVV. DIF. NIGRO:** presente Presidente. **PRESIDENTE:** allora, mettiamo Crupi, allora Avvocato Crupi in sostituzione di tutti gli altri Difensori. Per le Parti Civili? **AVV. P.C. PIZZINO:** Avvocato Pizzino per Gatti. **AVV. P.C. NUNZIATA:** Nunziata per la Presidenza del Consiglio del Ministero della Difesa. **AVV. P.C. FASSARI:** Fassari per la Società

"Itavia" anche in sostituzione per l'Avvocato Davanzali e Avvocatessa Flick. **PRESIDENTE:** e poi non ci sono altri. Va bene! Allora, la Corte revoca la dichiarazione di contumacia del Pugliese e si ritira in Camera di Consiglio. Dunque, come prospettiva di orari, noi possiamo dare come orario le 12:45, come primo... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** prima approssimazione. **PRESIDENTE** ...prima approssimazione, 12:45/13:00, insomma diciamo 13:00 precise, 13:00 precise come prima approssimazione diciamo. (La Corte si ritira).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Ha dato atto della presenza dei nuovi... dei Difensori che sono inter... allora ecco, vogliamo dare atto quindi per quanto riguarda i Difensori degli imputati. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** Avvocato Ugo Biaggianti in sostituzione dell'Avvocato Crupi per Bartolucci. **AVV. DIF. FILIANI:** Avvocato Giampaolo Filiani per il Generale Ferri. **AVV. DIF. NANNI:** Avvocato Nanni per il Generale Melillo. **AVV. DIF. NIGRO:** Avvocato Nigro e Izzo per il Colonnello Masci. **AVV. DIF. CIAMARCA:** Avvocato Ciamarca in sostituzione dell'Avvocato Miele per il Generale

Alloro. **AVV. DIF.:** sì Presidente, per il Generale Tascio sostituisco anche l'Avvocato Pasquale Bartolo. **AVV. DIF. COLAIACOMO:** Avvocato Colaiacomo per il Generale Notarnicola. **PRESIDENTE:** per le Parti Civili? **AVV. P.C. PICCIONI:** Avvocato Piccioni. **AVV. P.C. PARIS:** Avvocato Gianfranco Paris.

O R D I N A N Z A

PRESIDENTE: Sciogliendo la riserva di cui al verbale della precedente udienza, la Corte di Assise

Osserva:

alla data del 24 ottobre 1989, nel procedimento concernente i reati di strage e disastro aereo a carico di ignoti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 242 comma primo lettera a), disposizioni transitorie in quanto numerosi soggetti imputati di vari reati, falsa testimonianza, favoreggiamento, occultamento e soppressione di atti, eccetera, erano stati interrogati a seguito di mandato di comparizione emesso dal Giudice Istruttore. Tali reati erano indubbiamente legati nella prospettiva accusatoria da un rapporto di connessione teleologica e probatoria con il

diritto di strage e disastro aviatorio, in relazione al quale era stata richiesta la formalizzazione dell'istruttoria in data 31 dicembre 1983. Pertanto la prosecuzione dell'istruzione formale, anche per tale delitto, era legittimata ricorrendo alla condizione prevista dalla lettera C della disposizione sopra menzionata, stante l'unitarietà del procedimento, confronta Cassazione 7 aprile del 1990 De Gregorio. Sempre nell'ambito dello stesso procedimento, in data 21 dicembre 1991, il Pubblico Ministero richiedeva la contestazione ai Generali Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, del reato di alto tradimento previsto dall'art. 77 codice penale militare di pace, in relazione all'art. 289 codice penale. Tale reato come emerge dall'articolata richiesta formulata dal Pubblico Ministero era connesso con il reato di strage e disastro aviatorio, da un nesso teleologico sotto il profilo di una condotta finalizzata all'occultamento delle reali cause della sciagura, pertanto ancorché la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 numero 2 codice penale non fosse stata contestata, la cognizione del reato militare, spettava all'Autorità

Giudiziaria Ordinaria, confronta Cassazione Sezioni Unite, 30 maggio e 12 ottobre '81, 19 giugno e 20 ottobre '82, Fioravanti, stante appunto la connessione teleologica che attribuiva la competenza al Giudice Ordinario in base alla disposizione della disposizione dell'art. 264 codice penale militare di pace introdotta dalla legge numero 176 del 1956 che aveva così sostanzialmente abrogato il terzo comma dell'art. 49 codice procedura penale del 1930. Sostiene peraltro la Difesa che non risulterebbe soddisfatta la condizione di cui alla lettera c), dell'art. 242 disposizioni transitorie, in quanto alla data di entrata in vigore del codice, il procedimento nei confronti degli imputati non era ancora sorto, essendo la contestazione sopravvenuta nel 1992 e quindi a quella data non vi era ancora riunione tra tale procedimento e quello per la strage disastro aviatorio.

Osserva:

in contrario la Corte che come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, confronta Cassazione 29 ottobre '90 De Gregorio, 2 agosto '93 Montegrande, ai fini dell'applicazione

della suddetta norma, deve considerarsi unico il procedimento teso ad accertare la responsabilità in ordine a fatti la cui rilevanza penale sia progressivamente emersa nell'ambito dell'originaria indagine e i cui responsabili siano stati individuati anche successivamente alla data del 24 ottobre '89. Nella fattispecie la richiesta di contestazione del reato da parte del Pubblico Ministero, costituiva il momento conclusivo di un processo di acquisizione e valutazione di dati probatori, iniziato sin dal 1980 con le dichiarazioni del Davanzali del 18 dicembre '80 e proseguito nel 1989 con il deposito della perizia del collegio Blasi e l'esame testimoniale dei Ministri Formica e Lagorio e l'acquisizione degli atti della Commissione Stragi alla quale il Parlamento aveva demandato l'accertamento di eventuali responsabilità politiche, complesso di elementi dai quali emergeva una ricostruzione dei fatti non coincidente con quella prospettata dai vertici dell'Amministrazione Militare all'Autorità Pubblica e suscettibile nell'ambito dell'indagine istruttoria di una unitaria valutazione delle condotte penalmente rilevanti

addebitate al personale militare in servizio nella varie basi aeree radaristiche. Per quanto poi concerne il rilievo della Difesa dell'imputato Bartolucci, circa il fatto che a tale data non vi era alcun indiziato per il connesso reato di strage e che pertanto, anche sotto tale profilo, non ricorrerebbe la condizione prevista dall'art. 242 lettera a), disposizione transitoria, la Corte

Osserva:

che il procedimento per il reato sub a), analogamente a quanto già rilevato con riguardo al procedimento per il reato di strage e disastro aereo, risultava connesso, quanto meno ai sensi dell'art. 45 numero 4 codice procedura penale del 1930, connessione probatoria, ai vari procedimenti per altri reati, poi definiti con Sentenza istruttoria, nei quali risultava certamente soddisfatta quella condizione, né varrebbe osservare in contrario, che trattandosi di reato militare, la connessione probatoria non avrebbe potuta essere fatta valere, in vero la delimitazione della connessione quale prevista dall'art. 264 codice penale militare di pace, all'epoca vigente, risulta applicabile soltanto

ai fini dell'attribuzione di competenza all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Una volta che tale competenza, come appunto è avvenuto nella fattispecie, si sia radicata, nulla vieta a fini diversi l'applicabilità anche a quel procedimento, dell'istituto della connessione in tutti i casi previsti dall'art. 45 codice procedura penale del 1930, ivi compresa pertanto anche l'ipotesi della connessione probatoria. I Difensori degli imputati del reato di falsa testimonianza, hanno eccepito l'incompetenza funzionale del Giudice Istruttore sottolineando che i fatti contestati erano stati tutti commessi in epoca successiva al 24 ottobre '89 e che ovviamente il relativo procedimento a tale data, non poteva essere già riunito a quello in corso davanti al Giudice istruttore, così come richiesto dalla disposizione di cui all'art. 242 comma prima lettera c), disposizioni transitorie. Il Pubblico Ministero ha contestato la fondatezza dell'eccezione sostenendo che non sarebbe possibile operare distinzioni tra notizie di reato relative a fatti commessi prima del 24 ottobre 1989, anche se contestati successivamente, e notizie di reati per fatti

comunque commessi dopo tale data, qualora sussista, anche per questi ultimi, il vincolo della connessione ai sensi dell'art. 45 codice procedura penale con le imputazioni originarie e la notizia di reato sia emersa nell'ambito dell'istruttoria formale. Ha inoltre osservato che infondato è il rilievo difensivo secondo cui in tal modo si consentirebbe una dilatazione all'infinito dell'istruzione formale, con riflessi sulla precostituzione del Giudice naturale, in quanto il Legislatore ha posto un limite invalicabile, stabilendo un termine per l'esaurimento dell'istruttoria formale in corso. In effetti, con specifico riferimento al reato di falsa testimonianza, ad avviso della Corte questi rilievi potrebbero essere ulteriormente suffragati dal fatto che nel sistema processuale anteriore la disciplina per il procedimento concernente la falsa testimonianza prevedeva l'attribuzione al Giudice del procedimento principale della competenza di emettere atti coercitivi nei confronti del falso testimone e a giudicarlo, sia pur limitatamente per il Giudice Istruttore alla pronuncia di Sentenza di proscioglimento per ritrattazione.

Peraltro

Osserva:

in primo luogo la Corte, che la tesi del Pubblico Ministero appare ben difficilmente compatibile con la disposizione dell'art. 242 lettera c), disposizioni transitorie che subordina l'operatività del rito previgente ad una condizione bene espressa, l'esistente riunione dei procedimenti alla data di entrata in vigore del codice, in effetti il riferimento della giurisprudenza della Corte di Cassazione alla potenzialità espansiva del procedimento originario, non risulta aver mai ricompreso l'ipotesi del reato connesso, che sia stato commesso in data successiva all'entrata in vigore del codice. Ma soprattutto tale tesi risulta contrastata dal dato normativo costituito dalla disposizione dell'art. 245 comma 2 lettere d), h), disposizioni transitorie, secondo cui nei procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti, si osservano l'art. 207, testimoni sospettati di falsità o reticenza, testimoni renitenti, nonché l'art. 476 comma 2 del nuovo codice, non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il

contenuto della disposizione. In vero l'art. 207 comma secondo, impone al Giudice un ben preciso momento per la valutazione circa la sussistenza degli indizio del reato previsto dall'art. 372 codice penale e per la conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Il momento in cui avviene la decisione definitiva della fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio. Come emerge dal testo della relazione al progetto preliminare del codice del 1988, la scelta del Legislatore era profondamente innovativa rispetto al sistema precedente sia per le serrate critiche rivolte alla normativa del Codice Rocco, sia in conseguenza della struttura del nuovo processo penale. Con tale norma, di generale applicazione, si è infatti ritenuto, secondo la relazione, che la soluzione più naturale sotto tutti gli aspetti, sia di introdurre una netta separazione tra valutazione della testimonianza ai fini nella decisione nel processo in cui è stata resa, ed eventuale persecuzione penale del testimone che abbia deposto il falso, attribuendo al Giudice del primo processo, il solo compito di dare al Pubblico Ministero notizia del reato quando ne

ravvisi indizi in sede di valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio acquisito, peraltro anche in assenza di una tale notizia criminis, il Pubblico Ministero potrà promuovere l'azione penale contro il testimone in base ad un'autonoma valutazione di falsità della deposizione e in qualsiasi momento. In tal senso si è anche espressa la Suprema Corte, Cassazione Sezione Sesta, 29 maggio 1990 numero 16661, Penna. Osservando che in tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal nuovo codice di procedura penale, separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia deposto il falso, attribuendo al Giudice del primo processo, il solo compito di dare al Pubblico Ministero notizia del reato quando ne ravvisi indizi in sede di valutazione complessiva di tutto il materiale raccolto. Sempre la Suprema Corte, Cassazione Sezione Quinta, 26 gennaio 1999 numero 475, ha ulteriormente sviluppato tale principio affermando che costituisce causa di riconsunzione ex art. 37 comma primo lettera b), per indebita manifestazione da parte del Giudice

del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, l'immediata trasmissione da parte del Giudice al Pubblico Ministero dei verbali di deposizioni testimoniali sospettate di falsità o reticenza senza attendere come previsto dall'art. 207 comma 2 codice procedura penale, la decisione della fase processuale nella quale il testimone ha deposto, è contrario infatti al principio del giusto processo, che impone la netta distinzione tra il momento di acquisizione e quello di valutazione della prova, consentire al Giudice di anticipare il convincimento ad un momento anteriore alla completa acquisizione probatoria e alla fase deliberativa. Se questo è vero, la scelta del Legislatore di immediata applicazione della disposizione del 207 nuovo codice funzionalmente collegata alla struttura del nuovo processo penale, scelta alla quale consegue l'immediata abrogazione per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale dell'art. 359 codice procedura penale 1930, con la sola esclusione del riferimento all'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, non può non costituire l'espressione

della volontà di un radicale superamento della disciplina preesistente che attribuiva anche al Giudice Istruttore potestà di impulso nel promovimento dell'azione penale. Tale potestà in vero è stata effettivamente, e quindi indebitamente esercitata dal Giudice Istruttore nella fattispecie, nel corso della fase istruttoria con l'invio agli imputati Notarnicola, Masci, Alloro e Pugliese di comunicazione giudiziaria anche per il reato di falsa testimonianza, nonché con ripetuti interrogatori dei predetti ed anche del Bomprezzi, fino al momento in cui, solo in sede di requisitoria finale, il Pubblico Ministero ha formulato l'imputazione. Deve pertanto concludersi che con riferimento alle posizioni degli imputati Notarnicola, Masci, Alloro, Pugliese e Bomprezzi, l'Ordinanza di rinvio a giudizio è stata emessa in assenza delle condizioni che legittimavano la prosecuzione dell'istruttoria con le norme anteriormente vigenti, in quanto il procedimento per il reato di falsa testimonianza, doveva comunque rimanere nettamente distinto da quello originario nella fase processuale nella quale il testimone aveva

deposto. Ciò considerato la Corte

Osserva:

che la Suprema Corte, pronunziandosi in questo stesso procedimento su ricorso proposto da altri imputati Cassazione Sezione Quinta 8 maggio '92 numero 1172, ha affermato che il Giudice Istruttore il quale travalichi la normativa transitoria pur non difettando di ogni potere giurisdizionale invaderà la sfera di competenza riservata da altri organi giudiziari del nuovo codice, con la conseguenza della nullità degli atti compiuti e della impugnabilità del provvedimento conclusivo della fase del processo. Questo principio è stato altresì esposto ampiamente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, Cassazione Sezione Unite 20 luglio '94 De Lorenzo, con riferimento alla analoga ipotesi del provvedimento adottato dal G.I.P. in materia di competenza funzionale del collegio per i reati ministeriali. L'incompetenza funzionale equivale al disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del Giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo, all'adozione di un determinato

provvedimento, essa pur non avendo un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata la costruzione normativa delle attribuzioni del Giudice e dallo sviluppo del Giudice e dallo sviluppo del rapporto processuale è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal Giudice perché la sua mancanza rende tale provvedimento non più conforme a parametri normativi di riferimento. L'incompetenza funzionale dà pertanto luogo ad avviso della Suprema Corte a nullità assoluta e insanabile, in quanto trattandosi di un difetto di attribuzione del Giudice in relazione alla funzione esercitata lo priva della specifica idoneità all'adozione del provvedimento. L'indicazione in sede di discussione di un orientamento giurisprudenziale, Cassazione Sezione Sesta, 24 novembre '95 Di Monte, Sezione Quinta 14 novembre '95 Nobile ed altri, nel senso di una mera irregolarità in caso di erronea applicazione del rito, non appare pertinente in quanto riferita allo svolgimento del processo con l'applicazione del nuovo codice

in luogo di quello abrogato e alla mancanza nella fattispecie concreta e di specifica violazione dei diritti della Difesa. Nella inversa ipotesi ricorrente nella fattispecie, tale violazione deve invece ritenersi immanente, sia per la maggior tutela garantita all'imputato dalle nuove norme, sia in via generale, confronta relazione, lavori preparatori sub art. 245 disposizione di attuazione, gli istituti ritenuti ad immediata applicazione senza alterare la struttura essenziale del processo, ne modificano lo svolgimento, venendo incontro alle esigenze di semplificazione avute di mira con la riforma del codice ed assicurando le parti private e ai loro Difensori le maggiori garanzie previste dalla riforma medesima sia con riguardo alla disciplina prevista per il reato di falsa testimonianza nella sua totale difformità da quella dettata dal codice del 1930. Deve pertanto essere dichiarata la nullità delle attività istruttorie compiuta dal Giudice Istruttore nel procedimento per il reato di cui all'art. 372 codice penale, contestato agli imputati Pugliese, Alloro, Masci, Notarnicola e a Bomprezzi, nonché della conseguente Ordinanza di rinvio a giudizio

emessa nei confronti dei predetti imputati. Gli atti previa separazione del procedimento devono essere trasmessi al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso. Si è poi sostenuto dalla Difesa degli imputati Bartolucci e Melillo, la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 242 comma 3, disposizione di attuazione, per la chiusura dell'istruttoria formale, ciò in quanto la proroga del termine fino al 31 dicembre 1997, disposta dall'art. 1 della Legge 27 giugno '97, numero 183 con una formulazione diversa da quella utilizzata quando si tratti di reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a), del codice, dei precedenti provvedimenti legislativi di proroga, era limitata ai procedimenti nei quali erano contestati i delitti previsti dagli artt. 285 e 286, 422 e 428 codice penale. Non essendo mai stato contestato ad alcuno il reato di strage o disastro aviatorio, artt. 422 e 428, non risultava realizzata la condizione che a norma di legge legittimava la proroga.

Osserva:

in contrario la Corte che come risulta con assoluta evidenza dai lavori preparatori, la Legge 27 giugno 1997 numero 183 venne specificamente emanata proprio per soddisfare l'esigenza di un'ulteriore attività istruttoria del procedimento per la sciagura di Ustica e con la piena consapevolezza da parte del Legislatore, della permanente condizione del relativo procedimento come a carico di ignoti e quindi è del tutto evidente che l'espressione procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli artt. 285 e 86, 422 e 428 codice penale, è stata utilizzata dal Legislatore nel senso di procedimenti nei quali era stata esercitata l'azione penale per i suddetti reati. D'altra parte sotto il vigore del codice del 1930, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'azione penale poteva dirigersi anche contro persone non identificate e per l'instaurazione dell'istruzione formale, non era richiesta l'indicazione nominativa dell'imputato il quale avrebbe potuto essere identificato anche in un momento successivo. Nel caso in esame, in effetti, il Pubblico Ministero aveva originariamente richiesto la formale istruzione

al Giudice Istruttore nei confronti di ignoti quali imputati di disastro aviatorio e strage, confronta richiesta del Pubblico Ministero dal 31 dicembre 1983. La diversa interpretazione di quella norma di proroga come prospettata dalla Difesa, condurrebbe inoltre a ritenere che il provvedimento legislativo entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione su "La Gazzetta Ufficiale" e cioè venerdì 27 giugno, fosse stato quindi emanato per consentirne l'applicabilità nella sola ipotesi di una contestazione che sarebbe necessariamente dovuta intervenire nell'arco di appena tre giorni, essendo la scadenza del precedente termine fissata per il lunedì 30 giugno, il che appare chiaramente il contrasto con il principio di ragionevolezza. Prosegue il collega perché... **GIUDICE A LATERE:** per quanto poi concerne la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio prospettata dalla Difesa dell'imputato Tascio, sulla base del rilievo che la sostituzione del Giudice Istruttore Bucarelli astenutosi con il Giudice Istruttore Priore, disposta dal Presidente del Tribunale di Roma con decreto del 23 luglio 1990, non sarebbe stata conforme ai criteri tabellari in vigore la

Corte

Osserva:

a prescindere dalla problematica concernente la sussistenza in una ipotesi del genere della prospettata violazione della norma di cui è l'art. 185 numero 1 codice di procedura penale costantemente esclusa la Suprema Corte, la doglianza risulta infondata in punto di fatto. Invero la designazione del Dottor Priore è stata motivata nel decreto presidenziale con la posizione di precedenza nell'ambito dell'ufficio di Giudice delle Indagini Preliminari mantenuto nelle funzioni di Giudice Istruttore, del Dottor Priore rispetto al Dottor Bucarelli, cioè in applicazione della disposizione normativa art. 7 ter dell'ordinamento giudiziario, inserito dall'art. 4 del D.P.R. numero 449 del 1988, correlata con le proposte tabellari decettive dei criteri stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura. La Corte ha acquisito dalla Presidenza del Tribunale le tabelle relative agli Uffici Giudiziari di Roma, per il biennio 1990/'91; in tali tabelle risulta anzitutto ricompresa, confronta foglio 52, l'indicazione del criterio di sostituzione del Giudice

Istruttore per il caso di astensione, sostituzione con chi le precede né per anzianità del ruolo, risulta altresì dall'elenco dei G.I.P. mantenuti anche nell'Ufficio del Giudice Istruttore che il Dottor Priore precedeva immediatamente il Dottor Bucarelli. In effetti alla data di emanazione del decreto di sostituzione 23 luglio 1990, le tabelle per il biennio '90/'91 erano già state deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura, ma non era ancora stato emanato il D.P.R. previsto dal comma primo dell'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario che risulterà poi firmato in data 13 agosto '90. Peraltro in assenza di qualsiasi specifica indicazione in senso contrario, non vi è motivo per dubitare circa la correttezza del riferimento contenuto nel provvedimento di sostituzione e criteri stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura per la sostituzione del Giudice astenuto e in base al disposto dell'art. 7 ter comma 2 dell'ordinamento giudiziario introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 22 settembre 1988, numero 449 in vigore dal 24 ottobre 1989 in base all'art. 1 comma 2 del detto D.P.R.. Infondata risulta altresì la doglianza

della Difesa dell'imputato Ferri circa l'assoluta incongruità del termine, benché prorogato, concesso dal Giudice Istruttore allo scopo di prendere visione degli atti, le Ordinanze del Giudice Istruttore circa la proroga del termine, emesse in data 17 settembre '98 e 24 dicembre '98, risultano compiutamente motivate in ordine alla determinazione del periodo di proroga, notevolmente superiore a quello fissato dall'art. 372 del codice di procedura penale, proroga peraltro concessa per due volte nonostante la contraria previsione della norma che la limita una volta sola, con un periodo complessivamente utile per le Difese di oltre sei mesi; confronta Cassazione, Sezione Prima, 4 novembre 1986, 12 giugno 1987. Del.. pare infondata appare l'eccezione e nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio sollevata dalla Difesa dell'imputato Tascio per mancato rispetto del termine di deposito fissato in giorni sessanta dall'art. 242 comma 3 disposizione transitorie, in quanto per costante giurisprudenza della Suprema Corte, Cassazione Sezione Sesta 10 luglio 1995 Caligiuri ed altri, la dilazione di tale termine non è prevista a pena di nullità o decadenza, ne

determina altre conseguenze processuali, tali da determinare una incompetenza funzionale del Giudice Istruttore, non comportando un difetto di attribuzione in relazione alla funzione esercitata. Le Difese di alcuni imputati hanno anche sostenuto la nullità dell'Ordinanza di rinvio a giudizio, in quanto fondata sulla valutazione di atti, perizie di Ufficio illegittimamente acquisite al fascicolo processuale perché depositati dopo la scadenza del termine concesso alla Difesa per l'esame degli atti. In effetti dopo la data del 25 marzo 1999, data di scadenza dell'ultimo termine concesso dal Giudice Istruttore alla Difesa, risultano depositati l'8 aprile 1999, note di conclusione dei Periti Casarosa Eld e Dalemese Donali Tiberi il 7 luglio 1999, ulteriori note dei Periti Casarosa Eld collegati ad una consulenza di Parte Civile depositata il 2 giugno 1999.

Osserva:

peraltro la Corte che gli elementi acquisiti nel corso della complessa istruttoria fino al momento del deposito degli atti, 16 settembre 1998, avevano condotto con ragionevole certezza

all'esclusione della sola ipotesi del cedimento strutturale, l'individuazione tra le ulteriori ipotesi, collisione, quasi collisione, missile, esplosione interna, della reale causa del disastro, non ha inciso in modo determinante sulla prospettazione accusatoria evidenziata dal Pubblico Ministero e recepita dal Giudice Istruttore il quale, ai fini della contestazione, ha ritenuto che si sia compiuta una sistematica distruzione di prove in esecuzione di un preciso progetto che doveva impedire ogni ricostruzione dei fatti, progetto che ha colpito in tutti i livelli a salire sino allo Stato Maggiore, confronto Ordinanza pagina 4958. In questo contesto, ritenuta la nullità ai sensi dell'art. 135 numero 3 codice procedura penale del 1930 e la conseguente inutilizzabilità delle note conclusive sopraindicate, è peraltro da escludere che l'Ordinanza di rinvio a giudizio sia il rapporto di indipendenza sostanziale con tali atti trovando in essi la sua unica giustificazione e la causa esclusiva, la nullità degli atti pertanto in conformità della costante giurisprudenza della Suprema Corte, non può trasmettersi all'Ordinanza stessa ai sensi

dell'art. 189 codice procedura penale; Cassazione Sezione Unite 24 giugno 1967. La ritenuta nullità di quelle note conclusive depositate oltre il termine, esime la Corte dalla valutazione e l'eccezione di costituzionalità concernente il mancato rispetto del principio del contraddittorio nella formazione di tali elementi di prova, sollevata in via subordinata dalla Difesa dell'imputato Melillo. Ritiene la Corte di non poter prescindere da una approfondita analisi la problematica concernente l'attribuzione del procedimento per il reato di alto tradimento alla giurisdizione ordinaria, ovvero al Tribunale Militare. Tale questione rilevabile di Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, era stata affrontata dal Giudice Istruttore nell'Ordinanza di rinvio a giudizio, pagine 5453, 5458 in quanto il Difensore della Parte Civile Davanzali aveva dedotto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, e in particolare il Giudice Istruttore aveva ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria sul presupposto che gli elementi di fatto accertati nell'istruzione non comportavano il venir meno del delitto di strage, ma non mostravano con chiara evidenza la sussistenza,

pertanto se allo stato non si procedeva perché ignoti erano i suoi autori, il reato sussisteva e non se ne dichiarava l'archiviazione ed era palesemente connesso secondo la regola dettata in materia di connessione dal codice del 1930 condivisa dal codice penale militare di pace, che vige in questo procedimento, per non essere ricompresa in quelle norme del codice dell'88 che si applicano comunque ai sensi dell'art. 264 al delitto di cui all'art. 77 in relazione a quello di cui all'art. 289 del codice penale. Nel corso dell'udienza sia il Pubblico Ministero, come il Difensore della Parte Civile Presidenza del Consiglio, hanno inoltre osservato che comunque sussiste la competenza del Giudice Ordinario, in quanto l'art. 77 del codice penale militare di pace attribuirebbe rilevanza alla qualità di militare nel soggetto responsabile del reato di cui all'art. 289 solo ai fini dell'aumento della pena della reclusione, così prevedendo una circostanza aggravante del delitto comune e non una ipotesi autonoma di reato militare. Ritiene la Corte che quest'ultima prospettazione non sia da condividere, invero l'art. 37 del codice penale militare di pace, stabilisce che qualunque

violazione della legge penale militare è reato militare, l'alto tradimento è indicato proprio come il primo dei reati militari contro la fedeltà e la difesa militare ed è quindi indubbia la sua natura speciale in quanto offensivo non soltanto di interessi tutelati dalla legge penale comune, ma anche di interessi aventi natura militare. Confronta Corte Costituzionale 11 giugno 1980 numero 81. E' d'altra parte significativo che per diverse norme del codice penale comune, egualmente richiamate nell'art. 77 del codice penale militare di pace, artt. 277 e 288 codice penale, per le quali è richiesta art. 313 codice penale la condizione di procedibilità e l'autorizzazione del Ministero della Giustizia, il Legislatore abbia ritenuto necessario emanare uno specifico provvedimento art. 3 del regio decreto 9 dicembre 1941 numero 1386 convertito in legge 7 maggio 1942 numero 560 di previsione di analoga condizione di procedibilità per il delitto punito dall'art. 77 provvedimento che sarebbe stato ovviamente superfluo nel caso in cui non si fosse trattato di ipotesi autonoma di reato. Ciò considerato rileva la Corte che le argomentazioni sulle quali il Giudice Istruttore

ha fondato la sussistenza e la giurisdizione del Giudice Ordinario appaiono condivisibili. Invero in materia di connessione di procedimenti l'art. 264 del codice penale militare di pace, nella formulazione introdotta dalla Legge 23 marzo 1956 numero 167 stabiliva, innovando la regola dettata dall'art. 49 del codice di procedura penale del 1930, che tra i procedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e procedimenti dell'Autorità Giudiziaria Militare si ha connessione soltanto quando essi riguardino delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguire o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità e che in tali casi è competente per tutti i procedimenti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, salva la facoltà della Cassazione di ordinare con Sentenza, su ricorso del Pubblico Ministero ovvero risolvendo un conflitto la separazione per ragioni di convenienza. La scelta del Legislatore

era pertanto di attribuire rilevanza alle sole ipotesi di connessione dettate dall'art. 45 numero 1 e 2 del codice di procedura penale del 1930 esclusa la connessione occasionale, ma al tempo stesso di privilegiare in tali casi la giurisdizione ordinaria. Indubbiamente nel primo periodo di applicazione della nuova norma, la giurisprudenza della Suprema Corte, recependo un principio costantemente affermato di relazione ai casi di connessione tra procedimenti pendenti davanti al Giudice Ordinario, aveva ritenuto necessario che procedimenti fossero nella stessa fase processuale, perché la connessione potesse determinare la giurisdizione del Giudice Ordinario sul reato militare. Peraltro emergeva progressivamente un diverso orientamento secondo il quale il principio per cui il conflitto di competenza nei casi di più reati fra loro connessi è configurabile soltanto nell'aspetto della duplice condizione, relativa alla connessione oggettiva e alla pendenza relativi procedimenti in fase istruttoria, non trova applicazione rispetto ai conflitti di giurisdizione nei quali è in discussione lo stesso potere jus dicere da parte del Giudice

precedente, comune o speciale, in relazione a determinati fatti costituenti reato; Cassazione Sezione Unite 17 dicembre 1977 Aramu, nello stesso senso Cassazione Sezione Unite 10 gennaio 1976 Circosta. Si tratta di un orientamento che è stato ribadito dalla Suprema Corte anche in relazione alla nuova disciplina dettata in materia di connessione dal codice di procedura penale del 1998, sul presupposto logicamente ineccepibile e pienamente condivisibile che la giurisprudenza elaborata in tema di competenza sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930 e riaffermata con riferimento al codice vigente, secondo quale la modifica alla competenza per connessione opera soltanto tra procedimenti pendenti alla medesima fase processuale, non è conferente al tema della giurisdizione poiché la diversità dei Giudici implica una maggiore rigidità nella determinazione delle rispettive sfere operative che non può dipendere da circostanze estranee a quelle originarie relative alla tipologia del reato ed alla connessione dello stesso con altro, quale la fase processuale in corso relativa all'accertamento dell'uno o dell'altro fatto

criminoso; Cassazione Sezione Prima 2 dicembre 1997 numero 6780. In sostanza come ha osservato la Suprema Corte che nel caso in cui il procedimento per il reato militare era nella fase dell'udienza preliminare, mentre quello relativo al reato comune connesso era già definito con Sentenza irrevocabile, l'individuazione dell'unico Giudice competente per connessione in ordine a più reati o più imputati, operata dalla legge nel momento in cui intervenga un secondo procedimento penale per altro reato e per altro imputato, e tale attribuzione di competenza costituisce effetto processuale di una correlazione sostanziale tra ipotizzati reati o imputati, effetto che permane fino a quando sussista la causa che ad esso ha dato origine, ne consegue che se l'intervento di un'eventuale archiviazione per uno soltanto reati o degli imputati vada a sciogliere il vincolo processuale di connessione per l'altro reato imputato, la competenza per connessione permane, invece nel caso di intervenuta condanna per uno soltanto dei reati o degli imputati; Cassazione Sezione Prima 8 luglio 1992 numero 3312 Maltese. E' indubbio, ad avviso della Corte, che nel caso

specifico il principio affermato dalla Suprema Corte non può non trovare applicazione in quanto per il reato di strage che costituiva la causa determinante la connessione, è stato emesso un provvedimento di non doversi procedere perché ignoti coloro che hanno commesso il reato e non per insussistenza del fatto ovvero per manifesta infondatezza della notizia di reato; né d'altra parte può assumere rilevanza il fatto che l'eventuale prosecuzione dell'indagine per il reato di strage e disastro aviatorio sia disciplinata dalle norme del codice del 1988, il che comporterebbe l'impossibilità di unione dei procedimenti non avendo effetto la connessione in base all'art. 259, disposizioni transitorie del codice di procedura penale, in quanto come affermato dalla Suprema Corte in tema di giurisdizione, la decisione attributiva di competenza non può dipendere da circostanze estranee a quelle originarie relative alla tipologia del reato e alla correlazione sostanziale fra diversi fatti. In conclusione la giurisdizione del Giudice Ordinario deve pertanto ritenersi sussistente. Sulle eccezioni di costituzionalità proposte dai Difensori degli

imputati Bartolucci e Ferri la Corte
preliminarmente

Osserva:

che l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 numero 2, ha specificamente demandato alla legge ordinaria la normativa di applicazione dei principi fissati dal nuovo art. 111 della Costituzione e ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. Il riferimento ai procedimenti penali in corso indubbiamente ricomprende tutti i procedimenti, anche quelli soggetti alle regole procedurali del codice del 1930 con l'osservanza di alcune disposizioni del nuovo codice, art. 245 disposizione di attuazione. La legge ordinaria successivamente emanata, Legge numero 35 del 2000 in sede di conversione con modificazione del decreto legge numero 2 del 2000, ha fissato la disciplina transitoria per i procedimenti in corso, stabilendo espressamente che tale disciplina si applica anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente. La Corte Costituzionale nei primi giudizi di legittimità costituzionale promossi in riferimento all'art.

111 della Costituzione, ha affermato in primo luogo che i precetti costituzionali si pongono rispetto alla legge ordinaria non solo come parametri di legittimità, ma prima ancora come essenziale punti di riferimento e interpretazione conferme a costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità; Corte Costituzionale, Sentenza 12, 25 ottobre 2000 numero 440. In secondo luogo la Corte Costituzionale ha affermato che il problema della perdurante applicabilità della norma denunciata con riguardo ai processi in corso, problema che nasce a seguito della successiva disciplina della stessa materia, viene a porsi non già sul piano dei rapporti tra la legge ordinaria e la legge costituzionale posteriore, bensì sul versante della successione tra norme dello stesso rango, fenomeno che resta senz'altro regolato dai principi generali stabiliti dall'art. 15 delle preleggi, conseguentemente ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 del codice di procedura penale del 1988, in quanto il Giudice rimettente aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibile

abrogazione di tale norma almeno in riferimento al procedimento in corso per incompatibilità con la disposizione del decreto legge numero 2 2000 che rende immediatamente applicabili i detti procedimenti principi di cui all'art. 111 della costituzione; Corte Costituzionale, Ordinanza 12, 23... 5 ottobre 2000 numero 439. Ciò considerato la Corte

Osserva:

che i principi fondamentali che caratterizzano il giusto processo, quale previsto dall'art. 111, con immediata incidenza applicativa sul processo in corso possono essere individuati nei seguenti: primo, svolgimento del processo nel contraddittorio delle Parti in condizioni di parietà, e parità davanti al Giudice terso ed imparziale; secondo, facoltà dell'imputato davanti al Giudice del dibattimento interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa, le stesse condizioni dell'Accusa, e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, principio del contraddittorio nella sua dimensione soggettiva, quale diritto

dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore; tre, principio del contraddittorio nella formazione della prova, nella sua dimensione oggettiva, quale metodo di accertamento giudiziario dei fatti, salvo i casi dettati dalla legge ordinaria di mancanza del contraddittorio per consenso dell'imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita; quattro, principio che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato del suo Difensore. In relazione al primo principio la Difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 386 codice procedura penale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 e 111 della Costituzione, in quanto la trasmissione al Giudice del dibattimento e di tutti gli atti del procedimento pregiudicherebbe la tersietà del Giudice comportando la conoscenza all'intero fascicolo in difformità della disciplina dettata dal vigente codice di rito. La questione ad avviso della Corte è manifestamente infondata, invero la Corte Costituzionale già

aveva enucleato come anche ha osservato il P.M. in relazione al principio di imparzialità, il principio di tersietà del Giudice come modo di essere della Giurisdizione e aveva altresì affermato che nulla a mera conoscenza degli atti, ma la valutazione comunque espressa dalla posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale comportava la violazione di tale principio con la conseguente incompatibilità del Giudice, Corte Costituzionale 17 ottobre, 2 novembre 1996 numero 371, nella fattispecie è indubbio che questa Corte non ha operato alcuna valutazione lesiva del principio di tersietà come delineato dalla Corte Costituzionale. Risulta manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità con riferimento all'art. 245 disposizioni transitorie, nella parte in cui non ha previsto l'immediata applicazione di gran parte le disposizioni del nuovo codice ai processi che proseguono secondo le norme del codice del 1930, invero tale eccezione imporrebbe in caso di accoglimento della questione da parte della Corte Costituzionale una pronuncia additiva non prevista dalla normativa costituzionale come da costante giurisprudenza.

L'ulteriore eccezione di costituzionalità concernente l'art. 242 primo e terzo comma nella parte in cui non prevede che i processi proseguiti secondo le norme del codice del 1930 siano celebrati integralmente, secondo le disposizioni del nuovo codice, ha come presupposto logico la tesi delle incompatibilità globale del vecchio sistema processuale, con i principi dell'art. 111 della Costituzione e immediatamente applicabili ai procedimenti in corso. La questione sollevata in via subordinata alla tesi dell'implicita abrogazione delle norme del codice del 1930 in conseguenza dell'abrogazione delle disposizioni transitorie del codice del 1988 che ne consentivano l'ultrattività, è in parte manifestamente infondata e in parte irrilevante, preliminarmente invero la Corte

Osserva:

che la tesi dell'implicita abrogazione immediata del vecchio sistema normativo non sembra in alcun modo emergere dalla lettura delle disposizioni della legge numero 35 del 2000, infatti la norma del comma sesto dell'art. 1, prevedendo l'applicazione di tutti i commi precedenti, anche

procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente, si limita a dare attuazione al principio dettato dall'art. 2 della legge costituzionale numero 2 del 1999 che demanda la legge ordinaria e l'applicazione dell'art. 111 ai procedimenti penali in corso senza alcuna distinzione circa la disciplina processuale vecchia o nuova dalla quale sono regolate. Tanto premesso la questione è manifestamente infondata nella parte in cui la doglianza investe l'intero sistema processuale precedente, prescindendo dalla considerazione con particolare riferimento alla fase dibattimentale di tutte quelle regole ivi contenute che non appaiono in contrasto con i nuovi principi o a limite sono pienamente aderenti al dettato costituzionale, compre... ad esempio la disposizione che vieta a pena di nullità la lettura in mancanza di consenso delle Parti per le deposizioni testimoniali ricevute dal Giudice o dal Pubblico Ministero nell'istruzione, art. 462 comma 1 numero 1 e comma 3. E' invece irrilevante nella parte in cui dovesse essere interpretata come questione concernente tutte le singole disposizioni del codice del 1930, senza

specifica indicazione della norma viziata e in assenza di condizioni tali da far ritenere che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione. Per quanto infine concerne l'eccezione sollevata dalla Difesa dell'imputato Ferri l'incostituzionalità della disposizione dell'art. 242, disposizione di attuazione che prevede l'ultrattività del Giudice Istruttore per violazione e il divieto di istituzione dei Giudici Speciali sancito nell'art. 102 della Costituzione, nonché del principio del Giudice naturale dettato dall'art. 25 è di assoluta evidenza... manifesta infondatezza di tale questione. Infatti anche ipotizzando che la dedotta violazione sia individuabile nell'ultimo provvedimento legislativo di proroga del termine o di chiusura dell'istruzione, il rilievo difensivo secondo cui il presente processo sarebbe il solo attualmente trattato nel vecchio rito, risulta compiutamente smentito dalle puntuali indicazioni del P.M. sull'esistenza di altri procedimenti specificamente indicati per i quali la proroga è stata applicata. Esaurito l'esame delle questioni preliminari proposte, la

Corte

Osserva:

che si impone nel contraddittorio delle Parti una immediata individuazione delle linee fondamentali da seguire nello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, per dare piena attuazione ai nuovi principi costituzionali sopra enunciati, individuazione ovviamente non esaustiva di tutte le problematiche che potranno insorgere nel corso del dibattimento.

P.Q.M.

dichiara la nullità dell'attività istruttoria compiuta dal Giudice Istruttore nei procedimenti per il reato di falsa testimonianza contestato agli imputati Pugliese Francesco, Alloro Umberto, Masci Claudio, Notarnicola Pasquale e Bomprezzi Bruno, e dell'Ordinanza di rinvio a giudizio emessa nei confronti dei predetti imputati, previa separazione ai relativi procedimenti, ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, in sede, dichiara la nullità delle note conclusive, depositate dai Periti di Ufficio, oltre il termine del 25 marzo 1999, concesso dal Giudice Istruttore alle Difese per l'esame degli atti, respinge tutte le altre

eccezioni preliminari e le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Difesa degli imputati. **PRESIDENTE:** allora, a questo punto c'è da fissare l'udienza di rinvio nella quale ovviamente la Corte come avete sentito nell'ultimo periodo dell'Ordinanza vorrà sentire diciamo, le diverse tesi delle Parti circa quello che dovremmo fare, ecco, ovviamente diciamo sarebbe opportuno supportare la discussione orale magari anche con delle memorie quindi per... questo è un invito, chiaramente appunto come abbiamo detto qui nell'Ordinanza una discussione nei riguardi soltanto le linee fondamentali essenziali della trattazione dibattimentale, come udienza... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** Presidente, avevo preannunciato altre eccezioni Presidente, quindi sarebbe preliminare... **PRESIDENTE:** no, intanto se... **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** lo aveva preannunciato all'udienza scorsa. **PRESIDENTE:** io in questo momento sto dicendo quale, poi, se in questo momento qualche Difesa vorrà esporre nuove eccezioni siamo qua, tanto io dicevo come programma di lavoro futuro per quanto riguardava l'attuazione di quella... di quel suggerimento

che la Corte aveva rivolto ai Difensori quelli rimasti ovviamente. Quindi come udienza di rinvio il 6 dicembre. **VOCI:** (in sottofondo inerenti il rinvio). **PRESIDENTE:** no, quella settimana lì noi, la settimana dall'11 al 12 abbiamo un processo che è il "Sequestro Soffiantini". **AVV. DIF. FILIANI:** sì, ma non è un lavoro semplice voglio dire... **PRESIDENTE:** sì, sì. **AVV. DIF. FILIANI:** ...tracciare le linee guida di un processo così complesso no, quindi se lei... **PRESIDENTE:** sì, no, questo è indubbio, infatti appunto io dicevo eventualmente anche supportate da memorie... **AVV. DIF. FILIANI:** ma scrivere insomma, voglio dire, ci dobbiamo studiare due codici, diverso materiale, noi, almeno io, chiedo scusa al rappresentate dell'Accusa che li conosce benissimo entrambi. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** 19 e 20 dicembre. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** allora la Corte rinvia il processo all'udienza del 19 dicembre ore 9:30, invitando gli imputati, dunque sono Bartolucci, Tascio, Melillo... non c'è? Ferri non c'è, quindi Bartolucci, Tascio, Melillo a ricomparire senza altro avviso. **AVV. DIF. FILIANI:** potremmo fare il 21 invece del 20, le

crea problemi, perché io ci ho due udienze.

PRESIDENTE: lei potrà esporre le sue osservazioni il 19, 19 e 20, quindi rinvia all'udienza, abbiamo detto del 19, fissando sin d'ora la successiva udienza per il 20 dicembre. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. 45 pagine.

**per O.F.T.
Natale PIZZO**